

Delib.G.R. 3 settembre 2007, n. 1171 ⁽¹⁾.

L.R. n. 21/1979, art. 7 - Piano Regionale per il Diritto allo Studio e dell'Offerta Formativa Integrata - Anno scolastico 2007/2008 - Adozione (con pareri della Seconda e Quarta Commissione Consiliare Permanente).

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 26 ottobre 2007, n. 50.

La Giunta Regionale

Visto il *D.Lgs. n. 165/2001* e successive modificazioni;

Vista la *L.R. n. 12/1996* e sue successive modificazioni recante la "Riforma dell'Amministrazione Regionale";

Vista la *Delib.G.R. n. 11/1998* avente per oggetto l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;

Vista la *Delib.G.R. n. 1148/2005* e la *Delib.G.R. n. 1380/2005* relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

Vista la *Delib.G.R. n. 2017/2005* con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la *L.R. n. 21/1979*: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio";

Visto l'articolo 7 della suddetta *L.R. n. 21/1979* e in particolare il comma 6;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 21*;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, con cui sono state ridefinite le competenze di Stato, Regioni ed Enti locali anche in merito all'istruzione scolastica e alla formazione professionale e, in particolare, gli articoli 138 e 139 che individuano le funzioni amministrative delegate e trasferite in materia di istruzione alle Regioni e agli EE.LL.;

Visto il *D.P.R. n. 275/1999* con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'*articolo 21 della legge n. 59/1997*";

Vista la *legge 17 luglio 2006, n. 233* recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Vista la *legge 27 dicembre 2006, n. 296* recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" e, in particolare l'articolo 1 commi 622-624 e 631, 632, 634;

Vista la *legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68* che fissa l'obbligo di frequenza delle attività formative fino al 18° anno di età e che, articolo 69, istituisce il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell'ambito della Formazione Integrata Superiore;

Vista la *legge n. 40/2007* ed in particolare l'articolo 13 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale";

Vista la *legge n. 448/1998, articolo 27*, relativo alla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo e i relativi *D.P.C.M. n. 320/1999* e *D.P.C.M. n. 226/2000*;

Vista la *legge n. 62/2000*: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e il relativo *D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106*;

Vista la *legge costituzionale n. 3/2001*: "Modifiche al titolo V della Costituzione";

Vista la *legge n. 53/2003* di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione, formazione professionale;

Vista la *legge n. 76/2005*: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'*articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*";

Visto il *decreto legislativo n. 286/1998*, in particolare l'articolo 28 concernente l'istruzione degli stranieri nelle scuole italiane e l'educazione interculturale;

Considerato che il successo formativo delle nuove generazioni è obiettivo prioritario dell'intero sistema scolastico e formativo;

Ritenuto, pertanto di approvare il Piano per il Diritto allo Studio e dell'Offerta Formativa Integrata anno scolastico 2007/2008;

Ad unanimità di voti;

Delibera

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano ed approvano:

1. di adottare il "Piano Regionale per il Diritto allo Studio e dell'Offerta Formativa Integrata anno scolastico 2007/2008" così come riportato nel testo allegato al presente provvedimento;

2. di trasmettere il suddetto documento di programmazione al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione;

3. Di rinviare la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Allegato

Piano regionale per il diritto allo studio e dell'offerta formativa integrata 2007/2008 L.R. n. 21/1979

1 Il piano regionale per il diritto allo studio

1.1 Ruolo, funzioni e competenze delle regioni nel processo di riforma del sistema dell'istruzione

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un processo di decentramento di importanti funzioni amministrative che ha riguardato la Regione (Enti Locali compresi) e la Scuola modificandone nella sostanza i confini e la definizione delle loro competenze.

In primo luogo si è consolidato il rapporto di integrazione tra scuola e territorio, tra istituzioni e istruzione, tra politiche per l'istruzione e politiche della scuola dell'autonomia, tra programmazione regionale dell'offerta formativa integrata e programmazione della rete scolastica, anche a seguito dei tre interventi riformatori Berlinguer - Moratti - Fioroni, i cui tratti fondamentali sono: flessibilità, ampliamento e qualificazione dell'offerta formativa e raccordo con la formazione e il lavoro.

La scuola è in grado di adeguarsi repentinamente ai mutamenti sociali, alle nuove esigenze scolastiche e formative, alle diversificazioni e alla personalizzazione dei processi educativi e formativi. Non a caso, i diversi momenti del processo riformatore che si sono succeduti con le ultime legislature, sono tra loro connessi e finalizzati a garantire e ad estendere a tutti i cittadini il diritto all'istruzione nell'arco di tutta la vita e creare le condizioni perché il diritto all'istruzione sia finalizzato al successo formativo.

A fronte di questo vasto processo di riforma, che si è sviluppato e consolidato nel corso ormai di 10 anni (dalla *legge n. 59/1997* alla *legge n. 296/2006*, attraverso un diluvio di decreti, disegni di legge, modifiche alla Costituzione, norme finanziarie, direttive, protocolli d'intesa, circolari) diventa ineludibile l'attivazione di un organico sistema di relazioni istituzionali attraverso un percorso di concertazione, non solo per evitare sovrapposizioni e conflitti nel momento del completamento della Riforma ma, soprattutto, per impiantare sul territorio regionale un nuovo modello organizzativo di scuola, che sappia coniugare la globalizzazione con la valorizzazione della dimensione e dei contesti locali, che valorizzi le eccellenze per passare da una "scuola per tutti ad una scuola che sappia essere di ciascuno", che sappia trovare altri percorsi su cui strutturare nuovi codici di comportamento, esplorare nuove motivazioni all'apprendimento, aiutare i giovani a collocarsi in questa nostra società di trasformazioni repentine e che realizzi quel "diritto di cittadinanza" che si sostanzia in una effettiva partecipazione alla vita sociale, civile e culturale del proprio Paese.

1.2 La riforma della scuola attraverso il nuovo assetto legislativo

Molte sono le novità che la *legge 27 dicembre 2006, n. 296* "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) riserva alla Scuola che lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione aveva prospettato nell'ambito delle linee programmatiche presentate in Parlamento, con l'affermazione che "la via giusta, in un sistema fondato sulle autonomie, è quella dell'attivazione di processi di trasformazioni condivisi: da un lato smontando, con il metodo del "cacciavite", ciò che li frena o li ostacola, dall'altro mettendo in campo ciò che occorre perché quei processi abbiano come traguardo una maggiore efficienza e una maggiore equità" (Fioroni).

Le più innovative:

> Il Ministero torna, con la *legge n. 233/2006*, ad essere della "Pubblica Istruzione" le cui competenze sono disciplinate dal *D.P.C.M. 14 luglio 2006*;

> A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'obbligo di istruzione è di almeno 10 anni, con il conseguimento di un titolo di studio di Scuola Secondaria Superiore o di una qualifica professionale (comma 622, *legge n. 296/2006*);

> Assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie mediante Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione d'individuazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei fondi (comma 601);

> Viene intensificata la lotta all'insuccesso scolastico anche attraverso la riduzione del fenomeno delle ripetenze, spesso causa di abbandono (comma 605, lettera a);

> La *legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13*, riporta in "Serie A" gli Istituti Tecnici e Professionali nell'ambito del sistema di istruzione secondaria superiore, con pari dignità rispetto ai Licei;

> È possibile istituire i "Poli Tecnico-Professionali" in ciascuna Provincia (*legge n. 40/2007, art. 13*) nel quadro dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-professionale-scientifica (comma 631, *legge n. 296/2006*);

> È introdotta a pieno titolo l'istruzione degli adulti nell'ordinamento nazionale al fine di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata. I Centri Territoriali di Educazione Permanente (CTP) e i corsi serali per adulti sono riorganizzati in "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti" (comma 632);

> Ampliamento dell'offerta formativa per i bambini di 2 - 3 anni anche attraverso la sperimentazione di "classi primavera" (comma 630).

1.3 Il piano regionale per il diritto allo studio e dell'offerta formativa integrata anno scolastico 2007/2008

Il presente Piano ripartisce le risorse finanziarie di cui alla UBP 0980.01 in relazione ai servizi e alle attività afferenti al diritto allo studio per l'anno scolastico 2007/08.

In particolare il presente Piano, ai sensi dell'articolo 7 dalla *L.R. n. 21/1979*:

a. provvede alla ripartizione dei fondi assegnati per il diritto allo studio dalla Finanziaria regionale 2007 che definisce il bilancio di previsione per l'esercizio corrente per una spesa complessiva di € 8.710.511,00.

b. formula i criteri, le modalità e le procedure cui è subordinato l'accesso e l'erogazione dei contributi per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio di cui alla *L.R. n. 21/1979*;

I criteri, le modalità e le procedure di cui alla lettera b. sono relativi all'erogazione dei contributi finanziari:

1. per l'anno scolastico 2006/2007 in relazione al segmento che si svolge nell'anno in corso e specificamente a far data dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;

2. per l'anno scolastico 2007/2008 nel segmento che si svolge nell'anno 2007 a far data dal 1° settembre 2007 al 31 dicembre 2007.

Al fine di utilizzare integralmente i fondi previsti, le somme assegnate alle singole schede, qualora non dovessero essere utilizzate, potranno compensare quelle le cui necessità saranno di volta in volta individuate e rilevate. Tutti gli atti inerenti e conseguenti, finalizzati all'attuazione del presente Piano e all'erogazione delle relative risorse economiche, sono di competenza del Dirigente dell'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario e Competitività delle Imprese. Per gli stanziamenti relativi al 2008, si procederà alla eventuale rettifica del piano finanziario e dei conseguenti riparti dopo l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2008.

Il consolidamento dell'autonomia degli Istituti scolastici e il nuovo rapporto che si è venuto ad instaurare tra gli stessi e le Amministrazioni comunali, anche a seguito dell'attuazione degli *articoli 138 e 139 del D.Lgs. n. 112/1998* e della modifica del titolo V della Costituzione, impone che il presente Piano sia espressione di questo medesimo contesto legislativo nazionale e regionale. La *L.R. n. 21/1979* "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", ha consentito di raggiungere obiettivi importanti sia nella diffusione capillare dell'organizzazione dei servizi per le scuole sia nell'attività diffusa per la qualità del sistema formativo. Ne consegue che il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2007/2008 seguirà tre direttrici di interventi:

> dare sistematicità alla distribuzione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla *legge regionale n. 21/1979*;

> sostenere il sistema scolastico favorendo la riorganizzazione dell'offerta formativa sul territorio in applicazione della recente normativa nazionale;

> sostenere le famiglie per la spesa per l'istruzione;

La ripartizione delle risorse finanziarie ai Comuni, determinata in base alla combinazione di indicatori socio-economici ancorati ai dati statistici e confrontati con i dati richiesti dall'Ufficio ai singoli Comuni, ha dato il risultato di un riparto che si è palesato più correlato alla dimensione territoriale dell'utenza. Tale considerazione, peraltro, è avvalorata dalla constatazione che nessun Comune ha rappresentato eventuali elementi di sperequazione nella distribuzione della risorsa finanziaria, che necessita, comunque, di un forte incremento per migliorare la qualità dei servizi offerti per il diritto allo studio. Perciò, il presente Piano conferma la scelta del contributo per i "Servizi

dell'accesso" ai Comuni fino a 3.000 abitanti per consentire loro di mantenere il livello dei servizi fin qui raggiunto.

Infine, lo sforzo compiuto in questi ultimi anni è stato quello di facilitare e incentivare il metodo della progettazione integrata territoriale che ha consentito di affrontare i temi dell'istruzione su base locale con la specificità che gli stessi assumono e con il coinvolgimento e la collaborazione dei soggetti interessati. Pertanto, una maggiore attenzione sarà rivolta ai progetti/interventi per la "qualificazione del sistema formativo" e in particolar modo a quelle iniziative educative innovative e sperimentali, destinate al superamento dei fattori che incidono sull'insuccesso e sulla dispersione scolastica e al recupero e superamento delle condizioni di disagio individuali e collettive, che di fatto, generano situazioni di abbandono, confermando l'intervento regionale al sostegno dei Piani comunali di interventi e/o progetti educativi e formativi per la qualificazione del sistema formativo integrato.

1.4 I criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie

La Regione assegna i contributi utilizzando la ripartizione parametrica prevista dall'*articolo 7 della L.R. n. 21/1979*; ai fini di un riequilibrio territoriale degli interventi si ritiene opportuno tener conto delle diverse criticità riscontrabili sul territorio regionale tra queste emerge che il 57% dei Comuni Lucani ha una popolazione fino a 3.000 abitanti. Questi Comuni, per le caratteristiche geomorfologiche del territorio o non hanno mai avuto una scuola o hanno subito un provvedimento di chiusura con conseguente necessità di attivare un servizio di trasporto e mensa per i ragazzi frequentanti la scuola dell'obbligo con notevoli sacrifici finanziari a fronte di pesanti ristrettezze del proprio bilancio comunale. Pertanto si rende necessario prevedere una quota aggiuntiva per il trasporto e mensa ai suddetti Comuni.

I parametri utilizzati sono i seguenti:

- > la popolazione residente al 1° gennaio 2006;
- > la percentuale di popolazione residente nei nuclei rurali e nelle case sparse al 2001;
- > il reddito medio per abitante;
- > l'assenza di Scuole Medie Superiori.

I contributi ai Comuni riportati nella Tabella 1

- "Contributo ai Comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite" - sono definiti sulla base dei seguenti criteri:

- > il 49% in proporzione diretta rispetto alla popolazione residente nel Comune;
- > il 10% per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- > il 19% assegnato in proporzione diretta rispetto al numero delle case sparse di ciascun Comune;

> il 15% assegnato ai Comuni privi di Scuole Medie Superiori, tenendo conto per il 30% della popolazione della fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni e per il 70% della distanza del Comune dal Centro più vicino dotato di Scuola Media Superiore;

> il 7% sulla base del reddito pro-capite calcolato in misura inversamente proporzionale individuando 5 fasce di reddito, tenendo conto dei dati ISTAT 2003 sulla povertà.

Scheda "A"

2 I servizi dell'accesso al diritto allo studio L.R. n. 21/1979

I fondi per il diritto allo studio sostengono interventi consolidati affinché si realizzi un'effettiva condizione di pari opportunità d'accesso ai servizi scolastici. Dalla loro erogazione discende non solo un abbattimento dei costi sociali ma, anche, una migliore fruibilità di strutture, strumenti, sedi e spazi all'interno dei quali si svolge la quotidianità dell'insegnamento.

Essi riguardano:

2.1 Contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in ordine all'attuazione del diritto allo studio (articoli 3 - 4 - 5 - 7, L.R. n. 21/1979)

2.2 Centri rurali di raccolta (art. 14 - L.R. n. 21/1979)

2.3 Collegi scuola e istituti educativi assistenziali (art. 15 - art. 16, lettera a) - L.R. n. 21/1979)

2.4 Istituti alberghieri e per l'agricoltura (art. 16, lettera b) - L.R. n. 21/1979)

2.1 Contributi ai comuni per l'attuazione dei servizi mensa e trasporto scolastico (art. 3)

Per gli adempimenti programmatici di competenza degli Enti Locali si richiamano le procedure e le scadenze stabilite nella L.R. n. 21/1979 e più precisamente:

> I Consigli Comunali provvedono a nominare annualmente, se previsto dai propri ordinamenti e in tempo utile, la Commissione Comunale che procederà all'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dei richiedenti i benefici scolastici nonché alla formulazione di proposte più adeguate e rispondenti ad un effettivo diritto allo studio per l'anno scolastico 2007-2008 (art. 5);

> I Comuni entro il 30 giugno di ogni anno deliberano il proprio Piano comunale per il diritto allo studio (art. 9) nel quale indicano gli obiettivi da raggiungere e i mezzi finanziari per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 3 della predetta legge, evidenziando le iniziative di raccordo con il sistema scolastico (art. 8);

> Copia della deliberazione di approvazione del predetto Piano dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano all'Ufficio Sistema Scolastico Universitario e

Competitività delle Imprese del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata per consentire all'Ufficio l'erogazione del primo anticipo del contributo assegnato pari al 50% per l'attuazione del diritto allo studio;

> Entro il 30 settembre 2008, per la nuova normativa di contabilità regionale, i Comuni, per ottenere l'erogazione del saldo pari al restante 50% del contributo assegnato, devono trasmettere al predetto Ufficio un rendiconto finanziario e una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico di riferimento;

> Qualora le suddette scadenze non dovessero essere rispettate, l'anticipazione e/o il saldo saranno utilizzati per altri interventi di cui al presente Piano;

> Nell'utilizzo dei suddetti contributi regionali, i Comuni dovranno tener conto dei servizi e degli interventi attivati dalle scuole paritarie, assegnando loro un contributo equipollente a quello assegnato alla scuola statale per i servizi erogati;

> Le scuole paritarie che ricevono i contributi devono rispettare l'orario e il calendario delle scuole statali e rendicontare al comune, al termine dell'anno scolastico, la spesa effettivamente sostenuta.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalla *L.R. n. 21/1979* l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) delle famiglie è determinato in € 11.305,72. Per cui possono accedere, quindi, a tali benefici gli alunni il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) vigente non superiore € 11.305,72 contribuendo, comunque, alla copertura finanziaria dei relativi costi dei servizi in misura differenziata secondo l'indice della situazione economica familiare. I Comuni esonereranno da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di grave e comprovato disagio economico.

Oltre agli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo scolastico, possono usufruire dei suddetti benefici anche gli studenti della fascia della scuola secondaria di II grado (rimborsi per spese di viaggio, di pensionato e/o convittuali) di disagiate condizioni economiche il cui ISEE risulti quello indicato dal presente Piano.

Gli interessati devono rivolgere le loro istanze al Comune di residenza che le valuterà nel quadro delle proprie disponibilità finanziarie e sulla base dei criteri contenuti nel proprio Piano Comunale sul diritto allo studio.

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e per gli anni successivi del corso degli studi ove permanga la situazione di disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore, condizione quest'ultima per l'accesso e il mantenimento dei benefici, ferma restante la disponibilità finanziaria del Comune.

Il richiedente deve dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica *l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* e successive modificazione e integrazioni in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

2.2 Centri rurali di raccolta (art. 14)

I Comuni che organizzano nelle zone rurali Centri di raccolta, individuati con proprio atto formale,

e attivino servizi di trasporto e di mensa, beneficiano di un contributo integrativo di € 0,80 giornaliero per ogni allievo frequentante e per un massimo di 200 giorni.

Al fine di conseguire tali benefici i Comuni trasmettono, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano all'Ufficio Sistema Scolastico, Universitario la seguente documentazione:

- > delibera di istituzione e/o di conferma del Centro rurale di raccolta;
- > dichiarazione del Sindaco attestante il numero degli alunni di scuole elementari frequentanti il Centro rurale di raccolta con l'indicazione della Direzione Didattica a cui fa capo il Centro stesso;
- > dichiarazione del Sindaco attestante che nel Centro funziona il servizio mensa e trasporto.

Il contributo giornaliero sarà corrisposto al Comune interessato, in due soluzioni:

- > 1° rateo, pari ai 50% sulla base degli alunni che hanno iniziato la frequenza della scuola primaria presso il Centro di raccolta;
- > 2° rateo, pari al 50%, su presentazione, entro e non oltre il 31/7/2008, dell'elenco nominativo dei minori che hanno frequentato la scuola primaria del Centro di raccolta rurale con l'indicazione del numero dei giorni di effettiva frequenza e le presenze complessive di ciascun allievo.

In caso di chiusura dei Centri di raccolta, istituiti formalmente, i Comuni devono darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di riferimento.

2.3 Collegi scuola e istituti educativi assistenziali (art. 15 - art. 16, lettere a e b)

Entro il 30 giugno di ogni anno, i Comuni, tenendo conto delle fasce di reddito individuate dal presente Piano, predispongono un proprio Piano per l'avviamento presso i Collegi o Istituti assistenziali di alunni che "versino in stato di acuto bisogno, che siano residenti in zone sprovviste di strutture scolastiche, ovvero privi di genitori o figli di emigrati, o appartenenti a famiglie in grave dissesto morale o che abbiano i genitori lontani per ragioni di salute o per altro grave motivo" ovvero "assegnano contributi per spese di collegio o pensionato agli alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di provenienza".

Nella realizzazione del suddetto Piano di avviamento i Comuni sono tenuti ad osservare quanto previsto in materia di affidamento di minori dalla legge-quadro, *L. n. 328/2000*, che sancisce il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della famiglia d'origine. Laddove tale circostanza non possa essere perseguita e garantita, i Comuni procederanno all'eventuale collegiamento in strutture, con le quali stipuleranno apposite convenzioni, che si avvicinino alla dimensione familiare, le cui caratteristiche strutturali, di funzionamento e quant'altro per la normale attività sono contenute nel vigente *D.M. n. 308/2001*, fermo restando il possesso dei requisiti previsti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza. I Comuni, ai fini della predisposizione del proprio Piano acquisiscono agli atti:

- > domanda dei genitore o di chi esercita la patria potestà;
- > relazione dell'Assistente Sociale preposto alla vigilanza;

> regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente, se si tratta di minori extracomunitari.

Entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione i Comuni trasmettono all'Ufficio Sistema Scolastico Universitario e Competitività delle Imprese il Piano e le convenzioni stipulate con le strutture ospitanti unitamente all'elenco dei beneficiari dell'intervento.

La quota giornaliera che sarà erogata ai Comuni per i servizi suddetti è di € 30,00 giornaliera per allievo, per un massimo di 265 giorni.

L'ufficio Sistema Scolastico e Universitario provvederà alla corresponsione delle rette, trimestralmente, a presentazione, da parte dei Comuni, della seguente documentazione:

> autocertificazione, a firma del Legale rappresentante dell'Ente, che attesti i giorni di effettiva presenza del minore.

Gli alunni ammessi al beneficio convittuale saranno assistiti per tutta la durata dell'anno scolastico, compreso il periodo degli esami se previsti.

La documentazione relativa all'ultimo periodo di permanenza degli allievi nel collegio, unitamente alla certificazione attestante la promozione alla classe superiore per coloro che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, deve essere trasmessa entro e non oltre il 31 luglio successivo alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.

La Regione si riserva di attivare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

2.4 Istituti alberghieri e per l'agricoltura (art. 16, lettera b)

La Regione eroga contributi per spese di Convitto o semiconvitto ad allievi bisognosi, residenti in Basilicata e frequentanti gli Istituti Professionali di Stato di seguito indicati.

Il prospetto che segue indica il massimo dei posti disponibili nei vari Istituti.

Denominazione istituto	N° posti convitto	N° posti semi-convitto
Ist. Prof. Alberghiero Melfi	33	50
Ist. Prof. Alberghiero Potenza	102	“
Ist. Prof. Alberghiero Maratea	91	32
Ist. Prof. Alberghiero Matera	60	16
Ist. Prof. Agricoltura -Potenza S. Arcangelo, Lagonegro, Lagopesole	120	120
Totale	406	218

La Regione interviene con un contributo di € 1.000,00 per il beneficio del Convitto, in € 600,00 per

il beneficio del semiconvitto a parziale copertura del costo delle rette previste rispettivamente per il Convitto e il semiconvitto degli aventi diritto.

L'ammissione al godimento dei suddetti benefici è disciplinata da appositi bandi di concorso deliberati dai competenti Consigli di Istituto e trasmessi al Dipartimento Formazione, Lavoro Cultura e sport - Ufficio Sistema Scolastico e Universitario entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Piano sul Bollettino Ufficiale della Regione, unitamente all'elenco degli alunni ammessi al beneficio.

Costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità delle domande:

1. la promozione alla classe superiore

2. il documento, rilasciato dal Comune di residenza, attestante la reale sussistenza delle condizioni di bisogno e l'opportunità del ricorso ai benefici del regime convittuale, anche in relazione allo stato e alla convenienza dei servizi di trasporto.

L'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario provvederà alla corresponsione del contributo a parziale copertura delle rette degli alunni ammessi ad usufruire dei sopraindicati benefici, disponendo l'accreditamento, previa richiesta, delle somme corrispondenti a favore degli Istituti interessati con le seguenti modalità:

> 50% sulla base dei posti realmente assegnati agli aventi diritto che abbiano conseguito la promozione e che vanno indicati in un apposito elenco contenente i dati anagrafici da trasmettere all'Ufficio competente entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento;

> 50% a saldo e sulla base di una dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico della effettiva frequenza registrata con elenco nominativo dei beneficiari unitamente a copia del certificato del Sindaco attestante lo stato di acuto bisogno, entro e non oltre il 31 luglio successivo alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.

Scheda "B"

3 Programmi di intervento per situazioni impreviste o di particolare rilievo

Il presente piano prevede contributi ai Comuni per far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali ovvero per consentire la realizzazione di programmi di intervento di particolare rilievo correlati al diritto allo studio.

La misura del contributo non potrà superare il 50% del costo dell'iniziativa ed è subordinato all'effettiva realizzazione dell'intervento e alla presentazione della relativa documentazione di spesa che deve essere trasmessa all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pena la revoca del contributo assegnato. I contributi sono assegnati fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria.

Tipologia degli interventi:

a. Sostegno a progetti di ristrutturazione dei servizi collettivi (mensa - trasporto) finalizzati al miglioramento della loro funzionalità e produttività;

b. Sostegno ad interventi di assistenza, certificata dalle strutture competenti, per favorire l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, frequentanti la scuola primaria e secondaria;

c. Acquisto di sussidi per la didattica differenziale e ausili individuali, idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo per gli alunni diversamente abili;

Scheda "C"

4 Interventi a sostegno della famiglia per l'attuazione del diritto allo studio

4.1 Borse di studio (legge n. 62/2000)

4.2 Libri di testo (legge n. 448/1998, art. 27)

I Piani di riparto ai comuni dei fondi destinati alla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e delle borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione sono le nuove competenze che impegnano la Regione in puntuali programmazioni annuali. Sicché le assegnazioni finanziarie dello Stato alla Regione sono poste nella previsione di Bilancio regionale, divenendo elementi costitutivi del Piano per il Diritto allo Studio.

Nella predisposizione della programmazione del Piano per l'assegnazione dei fondi per i libri di testo e le borse di studio, si tiene conto del monitoraggio delle spese effettivamente sostenute dai comuni, nonché della quantificazione del volume della domanda e della previsione finanziaria occorrente al fine di procedere ai piani di riparto delle somme spettanti a ciascun Comune. Saranno prodotte indicazioni operative per i Comuni e per le Scuole, anche al fine di uniformare le modalità di applicazione della norma e di fruizione del beneficio.

Per quanto attiene ai criteri di riparto demandati alla Regione, si fa riferimento alle specifiche normative uniformandole per quanto possibile a beneficio della semplificazione delle procedure da parte dei beneficiari. In particolare in merito all'assegnazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2007/08 si tiene conto delle seguenti modalità:

a. individuazione delle specifiche condizioni economiche (ISEE) per le priorità nell'assegnazione;

b. individuazione delle tipologie di spesa effettivamente sostenuta, ricomprendendo tra queste tipologie, le spese per la frequenza, il trasporto e i sussidi didattici;

c. determinazione dell'importo massimo delle borse di studio erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola;

d. gli enti erogatori e i criteri per la ripartizione delle somme.

per quanto attiene la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, si procederà alla predisposizione del riparto tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dei Comuni misurato, in ragione delle domande presentate dalle famiglie in possesso dei prescritti requisiti. Pertanto la gestione operativa della ripartizione resta a carico dei Comuni quali Enti titolati all'erogazione dei benefici in argomento per effetto di quanto disposto dall'*articolo 27 della legge n. 448/1998* e successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi, dalla *legge regionale n. 21/1979* e dal *decreto legislativo n. 112/1998*.

Vengono uniformate le date di scadenza degli adempimenti per entrambi i benefici: i Comuni devono comunicare il numero degli aventi diritto all'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario della Regione Basilicata per gli adempimenti di competenza, perentoriamente entro il 15 giugno.

Le eventuali somme che i Comuni dovessero restituire, in riferimento alle economie verificatesi nell'erogazione del servizio, saranno ridistribuite con un provvedimento di riequilibrio tra i vari Comuni.

Scheda "D"

5 La qualificazione del sistema formativo

Per dare valore aggiunto agli interventi programmati con il presente Piano, al sostegno per il diritto allo studio "ordinario" si affianca un sostegno per interventi e progetti mirati a "impiantare" sul territorio un sistema formativo integrato e allargato necessario per il successo scolastico e formativo e per costruire contestualmente uguaglianze di opportunità di partenza e a valorizzare le eccellenze.

Pertanto, anche per l'anno scolastico 2007/2008 prosegue l'esperienza avviata con il Piano precedente, rimarcando l'opportunità di una programmazione, congiunta tra Scuola e Amministrazione comunale, degli interventi e dei progetti per la qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione.

I progetti e gli interventi, formulati sulla base degli elementi costitutivi il presente Piano e/o in base alle specifiche situazioni ed esigenze comunali, sono a titolarità dei Comuni singoli o associati, e devono essere presentati dalle scuole al Comune ove esse hanno sede.

Ogni Scuola può proporre al Comune di appartenenza un solo progetto/intervento per tipologia indicando la priorità in caso di presentazione di più progetti.

Il Comune provvederà ad una approfondita valutazione delle proposte pervenute e a determinarne i costi, sulla base della conformità delle stesse agli obiettivi individuati dal presente Piano e/o alle esigenze del proprio territorio comunale, alla qualità e alla congruenza della spesa e alla priorità indicata dalla scuola, formulando una proposta complessiva dell'entità del cofinanziamento da richiedere alla Regione.

Ciascun Comune entro il 31 ottobre 2007 provvederà a trasmettere all'Ufficio Sistema Scolastico e Universitario il proprio Piano comunale di approvazione dei progetti/interventi valutati, completi di

illustrazione sintetica, con specifico riferimento alla tipologia di intervento e agli obiettivi del Piano regionale. L'Ufficio procederà ad assegnare il contributo al Comune fino alla concorrenza del fondo; i contributi che saranno assegnati sono da intendersi a parziale copertura dei costi effettivamente sostenuti.

La suddetta procedura è dettata dalla opportunità di un'ampia integrazione delle politiche scolastiche con l'azione degli Enti Locali nella logica di un più stretto legame delle istituzioni scolastiche al territorio, anche nel rispetto dei compiti e delle funzioni in materia di diritto allo studio trasferiti agli Enti Locali oltre che dal *D.P.R. n. 616/1977* e dalla *L.R. n. 21/1979*, soprattutto dal *decreto legislativo n. 112/1998, articolo 139*.

Il contributo sarà corrisposto ai Comuni, in due soluzioni

> Acconto, pari al 50% a presentazione del Piano dell'Offerta formativa

> Saldo, pari al restante 50% del contributo concesso a presentazione, entro e non oltre il 31 luglio 2008, di relazione finale e dettagliata rendicontazione.

Tipologia degli interventi:

5.1 Gli ambiti dell'autonomia scolastica e il piano dell'offerta formativa;

5.2 Tra identità e diversità: la scuola dell'accoglienza e dell'integrazione;

5.3 L'educazione lungo il corso della vita;

5.4 Sostegno all'attuazione delle deleghe di cui al *decreto legislativo n. 112/1998*

5.1 Gli ambiti dell'autonomia scolastica e il piano dell'offerta formativa - *D.P.R. n. 275/1999*

Tra gli impegni qualificanti assunti dal Ministro della Pubblica Istruzione, vi è quello di mettere le Istituzioni scolastiche nelle condizioni di sviluppare la loro autonomia educativa e didattica, ponendo lo studente al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali, e la scuola deve pensare a realizzare i propri progetti educativi e didattici non per "individui astratti ma per persone che vivono qui e ora (.....) e che vanno alla ricerca di orizzonti di senso [1]". L'obiettivo è quindi quello di valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente.

L'acquisizione dell'autonomia rappresenta un momento decisivo per le Istituzioni scolastiche perché con essa si attiva un processo condiviso di stretta connessione di ogni scuola con il proprio territorio. Assunti, pertanto, gli impegni ministeriali, uno degli obiettivi strategici del presente Piano è la "promozione delle conoscenze relative al territorio di appartenenza" e delle metodologie in grado di favorire il processo di crescita del territorio stesso che, insieme a tutti gli altri aspetti che costituiscono il complesso di attività curricolari ed extracurricolari che gli istituti medesimi devono garantirsi, deve entrare a far parte di quella che costituisce la carta d'identità delle Istituzioni scolastiche: il Piano dell'Offerta Formativa (POF) la cui fisionomia è determinata dalla progettazione del curriculum nonché dalle attività extracurricolari, educative e organizzative.

L'articolo 3 del Regolamento dell'autonomia (*D.P.R. n. 275/1999*) che situa il POF al centro dell'iniziativa formative autonome delle singole Istituzione scolastiche afferma che "il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle Istituzioni scolastiche ed esplica la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia". Inoltre il POF è pubblico e deve essere consegnato agli alunni all'atto dell'iscrizione. Progettato dalle varie componenti delle scuole, esso è elaborato dal punto di vista didattico del collegio dei docenti e "riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa". Gli Istituti scolastici, pertanto, devono "confrontarsi con il territorio" al fine di trarre il massimo della collaborazione con l'ambiente che alimenta culturalmente l'Istituzione scolastica.

Una vera e propria mutazione genetica della scuola che da servizio specifico per gli utenti diventa luogo di costruzione di un tessuto connettivo che deve raccogliere informazioni e conoscenze del territorio, elaborarle per analizzare le nuove problematiche del contesto sociale in cui operare e ridistribuirle sotto forma di nuovi contenuti didattici e di nuove modalità di produzione della conoscenza e di partecipazione alla vita civile.

Il sostegno riguarderà progetti, iniziative e interventi inseriti nella programmazione dell'offerta formativa (POF) scolastica:

- > che prevedano azioni didattiche di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica ma anche di valorizzazione delle eccellenze;

- > che tengano conto delle differenze individuali nell'apprendimento;

- > che elaborino un curricolo conforme all'indirizzo dell'*art. 8 del D.P.R. n. 275/1999* che consenta ai ragazzi e alle ragazze di conseguire obiettivi specifici di apprendimento ovvero conoscenze, competenze e capacità riutilizzabili anche in contesti diversi da quello scolastico;

- > che realizzino ampliamenti dell'offerta formativa tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà lucana;

- > che, raccordandosi alle specifiche situazioni ed esigenze del proprio Comune, programmino percorsi formativi integrati per giovani e adulti;

- > che incentivino la formazione di reti o consorzi di scuole.

[1] Documento di base della commissione ministeriale di studiosi e esperti presieduta dal Prof. Mauro Ceruti "Cultura Scuola Persona", verso le indicazioni nazionali per la scuola dell'Infanzia e per il 1° ciclo di istruzione: Roma 2007.

5.2 Tra identità e diversità: la scuola dell'accoglienza e dell'integrazione

Nel mondo globalizzato, dove le disuguaglianze sono in continua crescita, la scuola diventa il luogo in cui si educa al rispetto reciproco e alla convivenza democratica e dove si realizza appieno la sua

funzione pubblica per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità o di svantaggio.

Pertanto:

1. a sostegno delle problematiche connesse con le numerose richieste di inserimento nella scuola e nel sociale degli stranieri presenti sul territorio regionale, è previsto un contributo per:

> progetti/iniziativa/attività volti ad attivare un processo di integrazione che garantisca comunque la qualità dell'insegnamento e degli apprendimenti uguali per tutti senza però dimenticare i processi identitari e assicurando attraverso l'esercizio del diritto all'istruzione la piena cittadinanza, lo scambio e il confronto tra culture;

> attivazione di reti di scuole sulle problematiche dell'integrazione degli alunni stranieri.

2. a sostegno delle problematiche connesse con la disabilità saranno sostenuti:

> progetti e iniziative rivolte all'integrazione di persone in situazione di handicap e/o disagio psicosociale a favore delle quali vanno individuate strategie e strumenti per l'inserimento scolastico. Per questi interventi sono ammesse a contributo le spese relative agli strumenti e ausili didattici speciali, agli arredi per handicap particolarmente grave e al personale educativo e assistenziale aggiuntivo rispetto all'organico scolastico;

> interventi volti a consolidare i processi di integrazione scolastica e sociale;

> attivazione di reti di scuole sulle problematiche dell'integrazione.

5.3 L'Educazione lungo il corso della vita

La Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali, svoltasi il 2 marzo 2000, in attesa della compiuta definizione del sistema integrato istruzione-formazione, facendo propri gli obiettivi e le strategie contenute nel documento approvato dalla conferenza internazionale di Amburgo del luglio 1997, ha siglato un accordo tra Governo, Regione, Province, Comuni e Comunità Montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti nell'ambito del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro individuando alcuni obiettivi prioritari finalizzati a recuperare gli strati della popolazione caratterizzati da bassi livelli di istruzione, che non utilizzano le opportunità formative o non vi accedono ovvero le abbandonano. Assunti, quindi, queste finalità e questi obiettivi e preso atto che il *decreto legislativo n. 112/1998, articolo 139* ha trasferito le competenze in materia di educazione degli adulti agli Enti Locali, e la legge n. 296/2007 (Legge finanziaria 2007) ha ricollocato l'educazione degli adulti, a pieno titolo, nell'ambito dell'organizzazione scolastica mediante l'istituzione di Centri Provinciali per l'EDA, le politiche di intervento regionali guarderanno a quelle iniziative comunali, anche a carattere sperimentale, che configureranno la Basilicata come un laboratorio di educazione degli adulti. Pertanto il sostegno regionale riguarderà i progetti e gli interventi mirati a:

> fornire opportunità educative ai cittadini adulti per l'acquisizione di conoscenze e di competenze funzionali di base nei diversi campi per un loro più facile inserimento nel mondo del lavoro e del sociale;

> attivare misure per l'inserimento sociale e educativo degli immigrati giovani e adulti con particolare attenzione agli aspetti di maggiore criticità quali l'analfabetismo, la socializzazione, la formazione e l'inserimento professionale;

> attività di educazione non formale agli adulti al fine di sostenere il pieno sviluppo della personalità dei cittadini anche attraverso la più ampia diffusione della cultura nonché l'inserimento delle persone nella vita socio culturale della comunità in cui risiedono.

5.4 Sostegno all'attuazione delle deleghe di cui al D.Lgs. n. 112/1998

Interventi a titolarità regionale, anche in collaborazione con il Ministero per l'istruzione sul territorio, gli Enti Locali, le Istituzioni Scolastiche e l'Università, a carattere sperimentale e innovativo per:

> l'integrazione tra sistema scolastico e sistema formativo;

> il sostegno alla qualificazione del sistema formativo e alla messa in rete dei sistemi dell'istruzione e della formazione;

> convegni, conferenze e seminari sulle tematiche del diritto allo studio ed in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, della formazione dei docenti, ricerca, laboratori, gruppi di studio e di lavoro, pubblicazioni;

> Progetti innovativi e sperimentati relativi alla nuova organizzazione della scuola riformata

Tabella 1 ⁽²⁾

(2) Si omette la tabella 1 riguardante il contributo ai comuni per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite (L.R. n. 21/1979).

Popolazione residente

Tavola 1 - Popolazione residente al 1 gennaio 2006

Fascia	Maschi	Femmine	Totale
0-18	59.128	55.337	114.465
19-40	93.268	90.758	184.026
41-60	77.927	79.021	156.948
over 60	61.328	77.319	138.647
	291.651	302.435	594.086

Figura 1 - Popolazione residente 1-Gennaio-2006 tot. 594.086




Figura 3 - Residenti Under 18 / Over 60




Figura 4 - Residenti Under 60 / Over 60




Figura 5 - Popolazione al 1 gennaio 2006





Figura 6 - Percentuali popolazione al 1 gennaio 2006



Andamento demografico popolazione scolastica lucana

Tavola 3

		Basilicata						
		Confronto		Variazioni		Variazioni		
		2005/06	2006/07	2007/08	2006/07	2007/08	2006/07	2007/08
Infanzia		13.334	13.022	12.666	-312	-356	-2,40%	-2,81%
Primaria		28.269	28.144	27.777	-125	-367	-0,44%	-1,32%
Sec. I grado	I	19.412	18.345	17.610	-1.067	-735	-5,82%	-4,17%
Sec. II grado	II	36.009	35.761	35.326	-248	-435	-0,69%	-1,23%
Totale		97.024	95.272	93.379	-1.752	-1.893	-1,84%	-2,03%

Figura 7




tavola 4

		Provincia di Potenza						
		Confronto		Variazioni		Variazioni		
		2005/06	2006/07	2007/08	2006/07	2007/08	2006/07	2007/08
Infanzia		7.950	7.673	7.496	-277	-177	-3,61%	-2,36%
Primaria		18.316	18.165	17.983	-151	-182	-0,83%	-1,01%
Sec. I grado	I	12.766	11.998	11.415	-768	-583	-6,40%	-5,11%

Sec. II grado	23.214	23.221	23.044	7	-177	0,03%	-0,77%
Totale	62.246	61.057	59.938	-1.189	-1.119	-1,95%	-1,87%

Figura 8





tavola 5

Provincia di Matera							
	Confronto			Variazioni		Percentuale	
	2005/06	2006/07	2007/08	2006/07	2007/2008	2006/07	2007/08
Infanzia	5.384	5.349	5.170	-35	-179	-0,65%	-3,46%
Primaria	9.953	9.979	9.794	26	-185	0,26%	-1,89%
Sec. I grado	6.646	6.347	6.195	-299	-152	-4,71%	-2,45%
Sec. II grado	12.795	12.540	12.282	-255	-258	-2,03%	-2,10%
Totale	34.778	34.215	33.441	-563	-774	-1,65%	-2,31%

Tavola 9



Andamento demografico popolazione scolastica per tipologia di scuola

Tavola 10 - Scuola dell'infanzia




Tavola 11 - Scuola Primaria




Tavola 12 – Scuola Secondaria di 1° grado





Tavola 13 – Scuola Secondaria di 2° grado



Allegato 1

Scheda C - Libri di testo - Modulo di richiesta

Scarica il file

Allegato 2

Scheda C - Libri di testo - Scheda per l'attribuzione del fondo per fornitura libri di testo

Scarica il file

Allegato 3

Scheda C - Libri di testo - Modulo di trasmissione dati

Scarica il file

Allegato 1

Scheda C - Borse di studio - Modulo di richiesta

Scarica il file

Allegato 2

Scheda C - Borse di studio - Modulo di trasmissione dati

Scarica il file

Allegato 3

Scheda C - Borse di studio - Avviso

Avviso per l'erogazione di borse di studio, relative all'anno scolastico 200_/200_, a favore di studenti residenti in Basilicata frequentanti classi di scuola primaria e secondaria di I e II grado, in istituti e scuole statali e paritarie (L. 10 marzo 2000, n. 62)

Destinatari

Destinatari della borsa di studio sono gli alunni, residenti in Basilicata che nell'anno scolastico 200_/200_ frequentano le classi elementari, medie e medie superiori di scuole statali e paritarie, dichiarate tali ai sensi della *legge n. 62/2000*, Per accedere al beneficio gli interessati potranno fare domanda ai rispettivi Comuni di residenza, sugli appositi moduli predisposti dalla Regione e reperibili presso le Amministrazioni Comunali. La domanda può essere avanzata da uno dei genitori dell'alunno, dall'esercente la patria potestà o dallo stesso studente, se maggiorenne.

Condizioni economiche

Ai fini dell'attribuzione delle borse di studio l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) delle famiglie è determinato in € 11.305,72.

In caso di insufficienza di risorse sarà data priorità alle famiglie appartenenti alle classi di reddito più basse.

Tipologie spese ammissibili

Per accedere al beneficio è necessario dichiarare, in auto certificazione, di aver sostenuto, nell'anno scolastico 200_/200_ spese per un importo non inferiore ad € 51,65.

L'autocertificazione di tali spese va fatta sul modulo per la domanda.

Le tipologie delle spese ammissibili sono le seguenti:

A) Spese di frequenza della scuola

1. le somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del Consiglio di Circolo o d'Istituto

2. le rette a scuole paritarie

3. le rette a convitti annessi ad istituti statali o a convitti gestiti direttamente o in convenzione dalla scuola o dall'Ente locale

4. le rette di frequenza a convitti e semiconvitti esterni ubicati nella città sedi della scuola frequentata

B) Spese di trasporto

1. abbonamenti su mezzi pubblici

2. spese di trasporto per il raggiungimento della sede scolastica e ritorno

C) Spese di mensa

1. spese per servizi di mensa gestiti da Enti Locali direttamente o in appalto

2. spese per servizi di mensa o di ristoro in esercizi pubblici privati

D) Spese per sussidi scolastici

1. spese, per sussidi didattici, corsi per attività interne o esterne alla scuola da questa promosse, anche ai fini del riconoscimento dei "crediti formativi"

2. spese per materiale didattico o strumentale di particolare interesse, richiesto dalla scuola, con esclusione, comunque, delle spese per l'acquisto dei libri di testo obbligatori

Scadenze

Chiunque ritenga di trovarsi nelle condizioni di accesso al beneficio di cui al presente avviso, potrà avanzare domanda utilizzando gli appositi moduli reperibili presso le rispettive amministrazioni comunali. La domanda, contenente gli elementi indicati nel presente avviso, dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale di residenza dello studente per il quale si richiede l'erogazione della borsa di studio.